



COMUNE DI LABICO

(Citta' Metropolitana di Roma Capitale)

ORDINANZA SINDACALE

n. 19 del 23/03/2020

IL SINDACO

Premesso:

Che con DPCM del 08/03/2020 sono entrate in vigore tutte le misure atte alla prevenzione della diffusione del virus COVID-19, nella Regione Lombardia ed in altre tredici province del nord Italia;

Che con DPCM del 09/03/2020, le limitazioni di cui al predetto Decreto sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visti i successivi DPCM emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le ordinanze della Regione Lazio, emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Che il Ministero della Salute con propria ordinanza del 20/03/2020, all'art.1 comma 1 lett.b) impone lo svolgimento di attività motoria esclusivamente "... in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona."

Che, fra le altre, sono garantite le attività legate allo svolgimento delle esigenze fisiologiche degli animali da compagnia, in quanto rientranti nelle situazioni di necessità e che le stesse, in armonia con quanto disposto con la predetta ordinanza del Ministero della Salute, debbano essere ricondotte in quelle attività che possono essere svolte esclusivamente in prossimità della propria abitazione;

Considerato che nonostante le misure restrittive già in precedenza adottate, dal costante monitoraggio del territorio operato dal personale del Comando di Polizia Locale, risulta come l'attività motoria venga svolta con modalità che non ne consentono un efficiente controllo;

Considerato altresì, che molti proprietari di cani ed animali da compagnia, percorrono distanze ragguardevoli dalle proprie abitazioni, in occasione delle uscite necessarie per consentire agli stessi lo svolgimento delle proprie necessità fisiologiche e che dette percorrenze non possono essere considerate pertinenti alla concreta necessità per cui sono consentite le predette attività;

Considerata la necessità di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, tramite l'adozione di ulteriori misure restrittive, finalizzate al contenimento della mobilità ed al contatto interpersonale, al di fuori delle private abitazioni, ma al contempo garantendo la possibilità di effettuare l'attività motoria e quella legata allo svolgimento delle esigenze fisiologiche degli animali da compagnia;

Attesa quindi la necessità di individuare una distanza congrua ed oggettiva, dalla propria abitazione, che sia concretamente verificabile anche da parte dei soggetti deputati al controllo ed entro la quale poter praticare l'attività motoria e quella legata alle esigenze fisiologiche degli animali da compagnia;

Ribadito l'invito a limitare allo stretto necessario le predette attività;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia dell'attribuzione di competenze sanitarie al Sindaco;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali).

ORDINA

In via provvisoria e cautelativa, fino alla data del 03 Aprile 2020, che:

Su tutto il territorio comunale, lo svolgimento dell'attività motoria e di quella necessaria alle esigenze fisiologiche degli animali da compagnia, debba essere eseguita ad una distanza non superiore a mt.500 della propria abitazione;

STABILISCE

Che l'inosservanza di quanto imposto con la presente ordinanza e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi di quanto previsto dell'art.650 del Codice Penale.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Labico con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale;

Che la stessa venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine a cui è demandato il rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e modalità prescritti dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAPO AREA IV[^]
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
d.ssa Tamara Latini

IL SINDACO
DANILO GIOVANNOLI

